



C.F. 80030260238

Città di Oppeano

Provincia di Verona

oooooooooooooooooooo

Ufficio Tecnico-Edilizia Privata e Urbanistica

P.IVA 01536590233

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE, IL FUNZIONAMENTO E LA GESTIONE DEL CIMITERO PER ANIMALI D'AFFEZIONE

Approvato con DCC n. 45 del 23/07/2015

Art. 1 (OGGETTO - DEFINIZIONI)

1. Il presente regolamento disciplina le modalità inerenti l'istituzione, il funzionamento e la gestione della struttura comunale deputata ad accogliere le spoglie degli animali d'affezione, denominata "cimitero per animali d'affezione".
2. Come stabilito dall'art. 1 dell'All. A alla DGRV n. 243/2006, si intende per "animale d'affezione" o da compagnia ogni animale tenuto, o destinato ad essere tenuto, dall'uomo per compagnia o affezione, senza fini produttivi od alimentari, compresi quelli che svolgono attività utili all'uomo, come il cane per disabili, gli animali da pet-therapy, da riabilitazione od impiegati nella pubblicità. Vengono altresì compresi quegli animali appartenenti a specie solitamente definite "non convenzionali", quali gli animali esotici e pericolosi. Gli animali selvatici non sono considerati animali d'affezione.

Art. 2 (FINALITA')

1. L'Amministrazione comunale intende perseguire, con l'applicazione del presente regolamento, le seguenti finalità:
 - a) assicurare la continuità del rapporto affettivo tra i proprietari e i loro animali deceduti;
 - b) realizzare un sistema cimiteriale per gli animali d'affezione idoneo a garantire la tutela dell'igiene pubblica, della salute della comunità e dell'ambiente.

Art. 3 (AMBITI DI COMPETENZA DEL COMUNE)

1. Il Comune gestisce la struttura cimiteriale secondo le forme individuate dalla normativa vigente.
2. Il Comune assegna le aree per le sepolture a terra. Al Comune compete il controllo sul funzionamento della struttura e la vigilanza in generale sull'applicazione del presente regolamento.
3. Per la vigilanza igienico-sanitaria il Comune si avvale dei competenti servizi dell'az. ULSS n. 21.
4. Compete inoltre al Comune:
 - a) individuare gli oneri economici a carico dei proprietari degli animali per i servizi resi dalla struttura e i criteri di eventuali esenzioni;
 - b) stabilire gli orari di funzionamento del cimitero.

Art. 4**(AMBITI DI COMPETENZA DELL'AZIENDA SANITARIA LOCALE
VIGILANZA CONTROLLO E SANZIONI)**

1. Ai sensi delle vigenti norme generali del Servizio Sanitario Nazionale, compete all'az. ULSS n. 21 la vigilanza igienico-sanitaria sull'impianto cimiteriale e su tutte le operazioni che si svolgono all'interno dello stesso.
2. In caso di inosservanza delle presenti norme regolamentari, i soggetti abilitati da leggi nazionali, regionali e dalla normativa comunale commineranno la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro, fatte salve le sanzioni amministrative e penali previste da norme speciali.
3. L'Amministrazione comunale, anche su proposta dell'az. ULSS n. 21, adotta i provvedimenti amministrativi necessari ad assicurare la tutela dell'igiene pubblica, della salute della comunità e dell'ambiente.

Art. 5**(COMPITI DEL SOGGETTO GESTORE DELLA STRUTTURA)**

1. Qualora il Comune individui un soggetto terzo quale gestore della struttura, il relativo contratto di affidamento disciplina:
 - a) la sua corretta gestione complessiva, comprese tutte le operazioni previste dal presente regolamento;
 - b) il controllo sull'osservanza delle presenti norme regolamentari in collaborazione con il Comune e, per gli aspetti igienico-sanitari, con l'az. ULSS n.21;
 - c) la pulizia e l'ordine negli spazi aperti e confinanti;
 - d) lo sgombero della neve negli accessi e nella viabilità interna alla struttura;
 - e) lo smaltimento dei rifiuti cimiteriali conformemente alle prescrizioni di cui al D.P.R. n. 254/2003;
 - f) il rapporto informativo nei riguardi del Comune e, per gli aspetti igienico-sanitari, l'informazione all'az. ULSS n. 21;
 - g) le procedure relative all'ottenimento delle autorizzazioni amministrative da parte degli uffici tecnici competenti del Comune per l'esecuzione di interventi, nel rispetto delle disposizioni previste dal presente Regolamento e dalle norme di attuazione dello strumento urbanistico vigente;
 - h) la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti e relative reti, delle aree di pertinenza, delle aree verdi e alberature, delle recinzioni, della viabilità interna e relativa raccolta delle acque, degli accessi, delle attrezzature e mezzi che gli sono stati affidati;
 - i) l'apposizione dei cippi sulle fosse di seppellimento;
 - j) il servizio di custodia.

2. Ulteriori competenze del gestore sono definite dal Comune con successivi atti e con la stipula del relativo contratto di affidamento.

3. Il servizio di custodia è articolato nella registrazione delle operazioni cimiteriali relative alle spoglie animali, di parti anatomiche riconoscibili, resti mortali, ossa e ceneri ricevuti. Il registro, vidimato in ogni pagina dal Comune riporta:

- a) estremi identificativi del consegnatario dei resti, se diverso dal proprietario;
- b) specie animale e provenienza delle spoglie, parti anatomiche riconoscibili, resti mortali, ossa e ceneri ed estremi identificativi del proprietario;
- c) ora e data del ricevimento delle spoglie animali, di parti anatomiche riconoscibili, di resti mortali, di ossa e di ceneri;
- d) estremi identificativi della sepoltura delle spoglie, delle parti anatomiche riconoscibili e dei resti mortali o di tumulazione delle ossa o delle ceneri;
- e) estremi identificativi della documentazione relativa all'incenerimento;
- f) qualsiasi variazione conseguente a disseppellimento, incenerimento, traslazione all'interno e all'esterno del cimitero.

4. Per la gestione della struttura il Comune potrà avvalersi anche dell'opera di associazioni di volontariato senza fini di lucro, previa stipula di apposita convenzione.

Art. 6

(SPOGLIE ANIMALI DESTINATE AL CIMITERO E SERVIZI OFFERTI)

1. La struttura accoglie spoglie di animali detti "d'affezione o da compagnia".

2. Possono essere conferite alla struttura le spoglie di animali ovunque deceduti di proprietà di cittadini residenti o aventi domicilio nel Comune di Oppeano, nonché residenti o aventi domicilio in altri comuni della provincia destinando per tali sepolture il 50% dei posti realizzabili.

3. I limiti di taglia per l'accettazione delle spoglie sono di norma non oltre cm 160 di lunghezza e non oltre Kg 60 di peso; eccezioni ai limiti massimi di taglia richiedono caso per caso autorizzazione del Comune.

4. Indipendentemente dalla taglia, sono accolte nel cimitero le parti anatomiche riconoscibili (arti o parti di essi), i resti mortali, le ossa e le ceneri degli animali di cui al precedente art. 1, comma 2.

5. I servizi di seppellimento, disseppellimento, traslazione di spoglie, parti anatomiche riconoscibili, resti mortali, ossa e ceneri, sono a pagamento.

Art. 7
(SISTEMA DI CONFEZIONAMENTO)

1. Le spoglie, parti anatomiche riconoscibili, resti mortali, ossa e ceneri sono accolte presso la struttura cimiteriale racchiuse in contenitore di legno o altro materiale biodegradabile, a perfetta tenuta.

2. Le spoglie, parti anatomiche riconoscibili, resti mortali, ossa e ceneri sono accompagnati da certificazione medica veterinaria su apposito modello che riporta il Comune in cui l'animale è deceduto e che esclude qualsiasi pregiudizio per la salute pubblica e in particolare che la morte dell'animale sia dovuta alle malattie infettive diffuse degli animali di cui al Regolamento di Polizia Veterinaria.

Art. 8
(CARATTERISTICHE STRUTTURALI E FUNZIONALI DEL CIMITERO)

1. Al presente regolamento con riferimento all'area interessata, sono allegati:

- a) estratto di Carta idrogeologica Alta Pianura Veronese Orientale in scala 1:30.000;
- b) estratto di PRG in scala 1:2000;
- c) planimetria in scala 1:150.

2. La planimetria riporta:

- gli accessi;
- la viabilità interna;
- la dislocazione delle zone di sepoltura e interrimento ceneri;
- l'area dedicata alla dispersione delle ceneri;
- la zona a destinazione ossario comune.

3. Il sito cimiteriale per animali d'affezione è localizzato in zona giudicata idonea dal Comune nell'ambito dello strumento urbanistico adottato, previo parere dell'az. ULSS n. 21 per i profili attinenti all'igiene e alla sanità pubblica.

4. La distanza minima del confine recintato dell'area cimiteriale da qualsiasi edificazione presente e futura è non inferiore a m. 50, con divieto in tale fascia di rispetto di edificazioni o di ampliamenti di fabbricati esistenti.

5. E' resa disponibile un'area di parcheggio pubblico e di servizio, anche all'interno della fascia di rispetto ma comunque all'esterno dell'area cimiteriale.

6. L'area cimiteriale è dotata di recinzione di altezza non inferiore a m. 1,50 dal piano di campagna, con cortina di verde.

7. Il terreno, nella parte della struttura destinata a seppellimento è sciolto fino al profondità di m. 2,50, asciutto e con adeguato grado di porosità e di capacità per l'acqua.

8. La profondità della falda freatica è tale da assicurare un franco di almeno m. 0,50 tra il livello massimo di falda e il fondo delle fosse per seppellimento.

9. L'intera area cimiteriale dispone di un sistema di raccolta delle acque meteoriche, con scoli superficiali ed eventuale drenaggio.

10. La viabilità interna è assicurata tramite viali carrabili e vialetti pedonali tra le fosse.

11. E' assicurato il superamento delle barriere architettoniche.

13. L'impianto cimiteriale comprende:

- a) aree per seppellimento e interrimento ceneri;
- b) area per dispersione di ceneri;
- c) ossario comune.

Art. 9 (FOSSE DI SEPPELLIMENTO)

1. Il cimitero dispone di apposite aree destinate a fosse per seppellimento delle spoglie, delle parti anatomiche riconoscibili e dei resti mortali. Il periodo ordinario di seppellimento è di 10 anni.

2. Il fondo di ogni fossa dista non meno di m. 0,50 dal massimo livello di falda.

3. La copertura del terreno sopra al contenitore inserito nella fossa deve essere minimo di m. 0,70.

4. La superficie occupata da ogni singola sepoltura è di m. 1,50x0,60.

5. Le dimensioni dello scavo variano in funzione del volume dell'animale, o di parti anatomiche dello stesso, e in ogni caso non può superare m. 0,80 x 1,50.

6. La distanza tra le fosse è di norma m. 0,50, riducibile a m. 0,30.

7. Ogni fossa è contraddistinta da un cippo uguale con numero progressivo e targa con estremi identificativi dell'animale (specie e nome, data di morte, ed eventuale fotografia), le cui dimensioni e specifiche tecniche sono allegate al presente regolamento.

Art. 10
(SISTEMA DI SEPPELLIMENTO)

1. Le spoglie animali, le parti anatomiche riconoscibili e i resti mortali devono pervenire alla struttura cimiteriale racchiusi, ai fini del seppellimento, in contenitori di legno o altro materiale biodegradabile, a perfetta tenuta.
2. Su ogni contenitore destinato al seppellimento è apposta targhetta metallica con gli estremi per l'identificazione dell'animale (specie e nome dell'animale, data di morte), nonché degli estremi identificativi della persona già proprietaria.
3. Il turno di disseppellimento ordinario è di 10 anni. I disseppellimenti ordinari sono eseguiti in qualsiasi periodo dell'anno.
4. I resti non consumati da disseppellimento o, provenienti da altri cimiteri sono ri-seppelliti. I resti ossei non reclamati, provenienti da operazioni di esumazione, sono sversati nell'ossario comune. Le ceneri possono essere interrare o disperse nell'apposita area.
5. Sono ammessi disseppellimenti straordinari in qualsiasi periodo dell'anno, disposti dall'autorità giudiziaria o, previa autorizzazione comunale, richiesti dai proprietari degli animali per altra sepoltura o per incenerimento.
6. In via straordinaria e previa autorizzazione comunale, sono ammessi singoli seppellimenti di spoglie animali, parti anatomiche riconoscibili, resti mortali e ossa in terreni privati riconosciuti a ciò idonei dal Comune sotto il profilo idrogeologico, al di fuori dei centri abitati così come definiti dall'art. 3, comma 1, p. 8 del D.Lgs. n. 285/1992; in tali casi le fosse hanno le stesse caratteristiche di profondità e dimensione di quelle previste nel cimitero.

Art. 11
(DETERMINAZIONE ONERI)

1. Con successivi atti il Comune determina il costo dei servizi cimiteriali di cui all'art. 6, comma 5, che sono posti interamente a carico dei richiedenti i servizi.
2. Il Comune stabilirà altresì con ulteriori provvedimenti ogni altro elemento di carattere economico-gestionale inerente alla struttura cimiteriale.

Art. 12
(ENTRATA IN VIGORE)

1. Il presente regolamento entra in vigore a far data dall'intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione.